



COMUNE DI LOCOROTONDO

Città Metropolitana di Bari



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 37 del 29/06/2021

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 17:305, nella Sala del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Presidente del Consiglio Martino Santoro il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BUFANO ANTONIO	X	
2	SPECIALE VITANTONIO		X
3	PRETE ERMELINDA	X	
4	GIACOVELLI PAOLO	X	
5	PICCOLI ROSARIA	X	
6	PALMISANO ANGELO	X	
7	PINTO DONATO		X
8	SANTORO MARTINO	X	
9	DE MICHELE LUCA		X
10	DE GIUSEPPE MICHELE		X
11	CONVERTINI MARIANGELA	X	
12	CARAMIA FRANCESCO	X	
13	CARDONE MARIANNA	X	
14	OLIVA GIOVANNI	X	
15	CALELLA LUCIA		X
16	RUGGIERO GRAZIA	X	
17	LOTITO VITO DOMENICO FABIO	X	

PRESENTI: 12

ASSENTI: :5

Partecipa Il Segretario Generale Paola Giacobuzzo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: **CONVERTINI MARIANGELA, CARAMIA FRANCESCO, LOTITO VITO DOMENICO FABIO**

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021. APPROVAZIONE.

Il Presidente passa la parola al Sindaco che relaziona in merito, precisando, altresì, che secondo le indicazioni dell'Ufficio Tributi, sottoposte alla Commissione Consiliare del 25 giugno 2021 ed approvate, viene introdotto quanto segue:

“- Allegato 1 con l'introduzione dell'art. 21-bis;

- Art. 16 – introduzione comma 3 – Per l'anno 2021 le utenze non domestiche presenti nella categoria 20 saranno spostate d'ufficio nella categoria di riferimento in base al Codice Ateco dell'attività, salvo prova contraria del contribuente volta a dimostrare una diversa categoria.”.

Aperta la discussione, il Consigliere Lotito V. rileva il mancato deposito della proposta relativa alle tariffe TARI e chiede un rinvio per approfondimenti; alle ore 18.31, su proposte del Presidente del Consiglio Comunale, la seduta viene sospesa; alle ore 19.02, la seduta riprende e sono presenti, all'appello nominale, n. 13 Consiglieri mentre sono assenti n. 4 (Pinto D., De Michele L., De Giuseppe M., Calella L.); prende nuovamente la parola il Sindaco per fornire ulteriori spiegazioni sul nuovo metodo tariffario e sulle indicazioni Arera; alle ore 19.10 esce il Consigliere Ruggiero G. ed entra il Consigliere Pinto D.. Presenti n. 13. Segue un breve dibattito per i cui contenuti integrali si rinvia al Verbale di Adunanza riportato in allegato. Chiusa la discussione, si passa al voto, in forma palese e per alzata di mano, col seguente esito: presenti n. 13, assenti n. 4 (De Michele L., De Giuseppe M., Calella L., Ruggiero G.), voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 3 (Oliva G., Cardone M., Lotito V.).

Con separata votazione, sempre in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di immediata esecutività del provvedimento e si ottiene l'unanimità dei voti favorevoli da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(…) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

Ritenuto quindi approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) adeguandolo anche alla novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

➤ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

Visto lo schema del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) predisposto dal Settore Tributi e Fiscalità Locale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (Tari) secondo lo schema allegato;

Tenuto conto che sulla proposta e' stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b) n.7) del D.lgs. 267/18.8.2000 acclarato al prot. 12008 del 25 giugno 2021, verbale n. 135/2021 del 24 giugno 2021 che si riporta in allegato;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato in Commissione Consiliare Permanente "Programmazione Economica e Finanze" nella seduta del 25 giugno 2021;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" adeguato al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", il quale si compone di n.38 articoli;
2. **di dare atto** che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
3. **di dare** mandato al Settore Tributi e fiscalita' Locale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
4. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**All. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con voto separato ed unanime, in base all'esito sopra riportato;

DELIBERA

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Martino Santoro

Il Segretario Generale
Paola Giacobazzo